

Decreto-legge 26 maggio 1984 n. 159 coordinato con le legge di conversione 24 luglio 1984 n. 363

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania

Gazz. Uff., 24 luglio 1984, n. 202

Art. 11.

Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attivit  di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilit  del Fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati.